Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 21 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 636.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Cerreto di Montegiorgio (Ascoli Piceno).

N. 636. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Cerreto di Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 637.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Brescia dell'Istituto dell'adorazione perpetua del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Lione (Francia).

N. 637. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Brescia dell'Istituto dell'adorazione perpetua del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Lione (Francia).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 638.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Coltura del comune di Polcenigo (Udine).

N. 638. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 27 giugno 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Coltura del comune di Polcenigo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 639.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 639. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di nominali L. 20.000 di buoni del Tesoro ordinari al portatore 5 %, nonchè la somma di L. 1000 in contanti, disposta in suo favore dall'avv. Carlo Cagnoni, in nome e per conto della famiglia e di amici e colleghi dell'avv. Domenico Belvederi, caduto eroicamente sul fronte egiziano il 23 agosto 1940-XVIII, con atto pubblico in data 6 novembre 1942-XXI, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del predetto avv. Domenico Belvederi.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1943-XXI

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 31 maggio 1943-XXI, n. 570).

Gli articoli 5 e 8 della legge 31 maggio 1943-XXI, n. 570, concernenti il collocamento dei direttori didattici nel grado 9°, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggi alla diretta amministrazione dei Regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e dall'Ente « Le scuole per i contadini dell'Agro romano », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1943-XXI, n. 152, debbono intendersi così formulati:

Art. 5. — « Coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno prestato alla data del 30 giugno 1943-XXI, almeno tre anni *scolastici* di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e disposizioni ulteriori, potranno essere assunti nel ruolo dei direttori didattici in seguito a concorso speciale, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale, ai posti vacanti o che si renderanno tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943-XXII.

Tali modalità sono quelle per i concorsi a posti di direttore didattico di cui al testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e al regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, e successive modificazioni.

Il concorso sarà per titoli ed esami, e questi ultimi consisteranno in un colloquio.

A detto concorso potranno essere ammessi anche coloro che, pur sforniti del titolo di abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno però alla data del 30 giugno 1943-XXI, non meno di cinque anni *scolastici* di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali, secondo quanto stabilito *nei commi precedenti*.

Per coloro che abbiano la qualifica di ex combattenti o di squadristi la durata dell'incarico di cui al 1° e al 4° comma è rispettivamente ridotta a due e a quattro anni ».

Art. 8 — « Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede. *Quelli fra essi che appartengono a scuole gestite, sino al* 30 *settembre* 1943-XXI, *dall'Ente scuole per i contadini dell'Agro romano, situate nel territorio del Governatorato di Roma, sono considerati come titolari di sede secondaria, senza quindi acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale.*

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577 ».

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 luglio 1943-XXI.
Militarizzazione del personale di imprese private nella zona delle operazioni.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Visto il bando 17 maggio 1943-XXI, n. 179, concernente la militarizzazione del personale delle imprese addette a lavori di interesse militare in Sicilia e in Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni del bando 17 maggio 1943-XXI, n. 179, concernente la militarizzazione del personale delle imprese addette a lavori di interesse militare in Sicilia e in Sardegna, si applicano anche al rimanente territorio dello Stato dichiarato zona delle operazioni.

Il provvedimento di militarizzazione è emanato dal comandante dell'armata competente per territorio.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 14 luglio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2495)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro delle attività sanitarie esercitate da medici liberi professionisti della città di Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visti l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione del testo unico medesimo approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le attività sanitarie esercitate dai medici liberi professionisti della città di Palermo sono mobilitate per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Art. 2.

Devono intendersi comprese fra le attività indicate nell'art. 1, oltre a quelle esercitate alla data odierna, anche le attività sanitarie esercitate nella città di Palermo alla data del 1° gennaio 1943-XXI da medici liberi professionisti che si siano in seguito comunque allontanati dalla città stessa.

Art. 3.

Il prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo, stabilirà le modalità per l'esercizio delle attività sanitarie mobilitate ai sensi dell'art. 1 ed eserciterà sulle attività stesse i relativi controlli.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1943-XXI
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 273. — LESEN

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede della Pretura e dell'Ufficio di conciliazione di Trebisacce (Corte di appello di Catanzaro).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Trebisacce e quella dell'Ufficio di conciliazione dello stesso Comune sono trasferite temporaneamente nel comune di Cerchiara Calabro.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Catanzaro.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore e il conciliatore di Trebisacce daranno, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari di loro competenza, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1943-XXI
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 142. — TESTA

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Vibo Valentia e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Serra San Bruno.

Art. 2.

La sede della Pretura di Vibo Valentia è trasferita temporaneamente nel comune di San Gregorio d'Ippona e quella della Pretura di Crotone nel comune di Petilia Policastro.

Art. 3.

Le date d'inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi saranno stabilite con decreti del Primo presidente della Corte di appello di Catanzaro.

A detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

Il Primo presidente della Corte di appello di Catanzaro è autorizzato a limitare il numero delle udienze da trattare davanti al Tribunale di Vibo Valentia e alle Preture di Vibo Valentia e di Crotone.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

Il presidente del Tribunale di Vibo Valentia, il pretore di Vibo Valentia e quello di Crotone daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1943-XXI.
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 144. — TESTA

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1943-XXI.
Modificazioni al decreto Ministeriale 8 giugno 1943-XXI, concernente il temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;
Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1943-XXI, concernente il temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Palermo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1943-XXI, n. 133;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione della Corte di appello di Palermo, che funzionerà temporaneamente in Termini Imerese, tratterà, a norma dell'art. 1, comma terzo, del decreto Ministeriale 8 giugno 1943-XXI sopra indicato, anche gli affari civili e penali concernenti la circoscrizione del Tribunale di Trapani.

Le disposizioni relative ai Tribunali di Palermo e di Termini Imerese, contenute negli articoli 1, comma quarto, 7, comma primo, e 10 del decreto Ministeriale sono estese al Tribunale di Trapani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1943-XXI
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 143. — TESTA

(2516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni aggiuntive alla disciplina dei condimenti

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riferimento alla lettera *f)* del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio u.s. relativo ai prezzi dei condimenti tipo precisa che il prezzo al consumo deve essere indicato su ogni confezione direttamente dal produttore. Tale prezzo non è comprensivo dell'imposta di consumo; questa, per i Comuni ove viene applicata, sarà indicata a cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione nei listini dei prezzi massimi.

Inoltre, con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1943-XXI, relativo ai prezzi dei condimenti non tipo, prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto 31 marzo 1943-XXI ed ancora in commercio, ad integrazione delle disposizioni contenute nel comunicato stesso e che rimangono tutte in vigore, ha stabilito che il termine, entro il quale dovrà cessare la vendita dei condimenti non tipo, è improrogabilmente fissato alla data del 31 agosto 1943-XXI.

(2504)

Costo dei servizi per l'ammasso delle frutta a guscio legnoso

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i costi dei servizi dell'ammasso delle frutta a guscio legnoso:

mandorle sgusciate	lire 60 —	al quintale
mandorle in guscio	» 28,50	»
nocciole	» 38 —	»
noci	» 33,50	»
pistacchi	» 85 —	»
pinoli mondi	» 64,50	»
pinoli in guscio	» 24,50	»

Tali costi dovranno essere sommati ai prezzi alla produzione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 10 dicembre 1942, per la cessione del prodotto dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari alle ditte assegnatarie.

Le condizioni di vendita stabilite nella predetta circolare, rimangono immutate.

Dei costi sopra indicati, le quote, di lire 38,50 per le mandorle sgusciate, lire 10,50 per le mandorle in guscio, lire 18 per le nocciole, lire 15,50 per le noci, lire 61,50 per i pistacchi, lire 46 per i pinoli mondi e lire 7,50 per i pinoli in guscio, si riferiscono alle spese relative al magazzinaggio, al calo naturale ed agli interessi passivi, calcolate per due mesi.

Alla chiusura della campagna, la Federazione italiana dei Consorzi agrari renderà conto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste della gestione di ammasso ed il Ministero stesso disporrà per quanto riguarda l'eventuale eccedenza o l'eventuale disavanzo che risulterà dal bilancio relativo.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari corrisponderà all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura la somma di lire 5 per ogni quintale di prodotto ritirato, a copertura delle spese sostenute dall'Ente stesso per i compiti affidatigli, somma già compresa nei costi sopra indicati.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2506)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 740 del 28 giugno 1943-XXI riguardante il compenso ai magazzini fiduciari calzature

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 740 del 28 giugno 1943-XXI stabilisce che (entro i limiti del margine per il commercio e quindi senza alcun aggravio per il consumatore) il compenso che può essere attribuito ai titolari dei magazzini fiduciari per la distribuzione delle calzature, istituiti con decreto Ministeriale del 24 marzo 1943-XXI, non dovrà in alcun caso superare il 9% del prezzo franco fabbrica.

Tale percentuale è comprensiva di tutte le spese, incluse quelle di trasporto fino ai magazzini, spese che saranno conguagliate dalla competente Federazione di categoria, in modo che risultino eguali per tutti i magazzini fiduciari.

Il predetto Ministero informa inoltre che, con nota del 19 maggio u. s., n. 63940, l'Amministrazione delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) ha consentito, in applicazione dell'art. 3 della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 770, che siano esonerati i magazzini medesimi dal corrispondere l'imposta sull'entrata per il passaggio da fabbrica a magazzino, mentre l'imposta rimane dovuta per i passaggi successivi.

Pertanto, mentre nel passaggio da produttore a magazzino fiduciario rimangono invariati i prezzi di vendita fissati per il produttore dalla circolare P. 464 del 25 agosto 1942-XX, detti prezzi vanno aumentati del 9%, più l'imposta sull'entrata, nel passaggio dal magazzino al dettagliante.

Rimangono immutati i prezzi di vendita previsti dalla circolare stessa per il consumatore, prezzi che sono comprensivi di qualsiasi onere.

(2509)

Riassunto del provvedimento P. 748 dell'8 luglio 1943-XXI relativo ai prezzi del coke di petrolio

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 589 del 31 dicembre dello scorso anno, il Ministero delle corporazioni, in relazione ad un costo medio del coke di petrolio grezzo di L. 1031 alla tonnellata, ha stabilito in L. 1753 alla tonnellata il prezzo del coke di petrolio calcinato, per vendite dal produttore all'utilizzatore, alle normali condizioni di vendita.

Il suddetto prezzo sarà applicato sulle consegne di coke calcinato effettuate a decorrere dal 10 luglio c. a.

Le eventuali differenze sul prezzo di costo del coke grezzo di petrolio saranno compensate attraverso la Cassa di conguaglio prezzi olii lubrificanti.

(2511)

Riassunto del provvedimento P. 753 del 12 luglio 1943-XXI relativo agli articoli di alluminio - 4ª distribuzione

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 753 del 12 luglio c. a. ha disposto che sia messo in vendita il quarto contingente di articoli di alluminio tipo unificato, precisando per ogni provincia i quantitativi ad essa assegnati.

Nella stessa circolare ha disposto che il Consorzio ALITAL (Grande Albergo Tremezzo, Tremezzo - Como), che provvede per conto dei produttori alla distribuzione degli articoli unificati, indicherà i quantitativi che ciascun produttore dovrà spedire e le rispettive destinazioni.

Le ditte produttrici sono tenute a dare comunicazione entro il 25 corr., ai competenti Consigli provinciali delle Corporazioni, delle spedizioni di articoli di alluminio da esse effettuate nella prima quindicina del corrente mese. Dal 16 luglio in poi esse daranno comunicazione ai Consigli provinciali delle Corporazioni, ogni giorno, delle spedizioni effettuate nel giorno precedente, specificando il nominativo del compratore e il quantitativo di alluminio spedito, a peso netto.

Le aziende commerciali dovranno comunicare ai competenti Consigli, entro e non oltre il 25 luglio p. v., le rimanenze di articoli tipo esistenti nei propri magazzini di rivendita al 15 luglio corrente mese e relative alle precedenti distribuzioni.

Dovranno inoltre comunicare, agli stessi Consigli per ogni arrivo di merce, il quantitativo di articoli tipo di alluminio ad essi pervenuto, nonchè le rimanenze alla data delle comunicazioni.

I Consigli provinciali delle Corporazioni in possesso delle notizie di cui sopra, potranno disciplinare, con speciali disposizioni, a decorrere dal 1° agosto prossimo, la immissione al consumo degli articoli di alluminio tipo. In particolare i Consigli provinciali delle Corporazioni potranno disporre che la vendita degli articoli di alluminio sia effettuata soltanto in alcuni giorni del mese, come pure potranno accantonare una parte della disponibilità, per fronteggiare speciali fabbisogni di carattere straordinario.

(2512)

Riassunto del provvedimento P. 744 del 2 luglio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei tessuti a maglia fabbricati su telai Raschel e dei tessuti a maglia « Pirenei » - Categoria « I ».

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 744 del 2 luglio 1943-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue.

1. — I produttori di tessuti a maglia fabbricati su telai Raschel e di tessuti a maglia « Pirenei », possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti od ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %, imballo escluso.

I produttori, sia per i quantitativi di tessuti venduti, sia per i quantitativi di tessuti che essi destinano alla produzione di confezioni devono pagare l'addizionale del 10 % prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda prodotto tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli

fissati per le vendite franco fabbrica aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui tessuti tipo ad intervalli di almeno un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore a metro lineare o a capo. Sui tessuti tipo fabbricati su ordinazione di aziende confezioniste e su quelli destinati ad essere trasformati in confezioni nella stessa azienda produttrice, è consentito di limitare l'apposizione delle indicazioni suddette, ad intervalli non inferiori a tre metri, soltanto al numero del tipo ed al prezzo di vendita franco fabbrica.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

10. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

11. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI A MAGLIA FABBRICATI SU TELAI RASCHEL E DEI TESSUTI A MAGLIA « PIRENEI ».

CATEGORIA « I »	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica	al consumatore
	Lire per kg.	
Tipo 39. — Tessuto a maglia liscia od operata, in tinta unita o fantasia, fabbricato su telai Raschel, finezza 18/24 o Raschel catena finezza corrispondente. Peso medio per mq. di tessuto gr. 170 circa, con limite oscillazione peso del 10 %. Prodotto con raion tipo 1-*b e*, tinto in filo, tit. 150/250 den.	55,95	84,15
Tipo 40. — Tessuto a maglia liscia od operata, in tinta unita o fantasia, fabbricato su telai Raschel finezza 18/24 o Raschel catena di finezza corrispondente. Peso medio per mq. di tessuto gr. 220 circa, con limite oscillazione peso del 10 %. Prodotto con raion tipo 1-*b e*, tinto in filo, tit. 300/450 den.	45,25	68,05
Tipo 41. — Tessuto a maglia liscia od operata, in tinta unita o fantasia, fabbricato su telai Raschel finezza 18/24 o Raschel catena finezza corrispondente. Peso medio per mq. di tessuto gr. 370, con limite di oscillazione peso del 10 %. Prodotto con filato cardato di titolo 12/14000 (tipo 15 ind.) .	64,05	96,35
Tipo 42. — Scialle fabbricato su telai a navetta, con frange ritorte e annodate da due, da tre e da quattro lati, peso per mq. gr. 300 con limite oscillazione peso del 10 %. Prodotto con filato inanellato (bouclè). Composizione: 67 % filato cardato laniero tit. 8/9000 (tipo 12 ind.); 20 % filato pettinato laniero tit. 1/32000 (tipo 4 ind.); 13 % filato raion tipo 1-*b e*, tit. 150 den.	76,35	114,85
	Lire a mq.	
Tipo 43. — Ovattina per imbottiture confezioni, fabbricata su telai Raschel, peso medio finito per mq. gr. 85, con limite oscillazione peso del 5 %. Prodotta con filato fiocco tipo cotoniero tit. 20 e filato cardato tit. 10/12000 (tipo 33) greggio	5,90	8,85
Tipo 43-a. — Idem, prodotta con filato fiocco tipo cotoniero tit. 20 e filato cardato titolo 10/12000 (tipo 33) colorato.	6,80	10,20
	Lire per kg.	
Tipo 44. — Tessuto a maglia « doppia Pirenei » tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su telai circolari ad immagliatrici, base finezza dal 24 gros al 20 fin. Peso medio per mq. gr. 475, con limite oscillazione peso del 10 %. Prodotto con: *legatura*: 30 % raion tipo 1 - *b e*, tit. 120/150 den. oppure 30 % raion tipo 1-*bis*, tit. 1/36000 - 1/75000, oppure 30 % filato fiocco tipo cotoniero, tit. 20/1 - 36/1; *trama*: « doppia Pirenei » 70 % filato cardato tit. 1/12 - 1/14000 greggio (tipo 14 ind.) oppure 70 % filato pettinato laniero, tit. 2/24 - 2/32 greggio (tipi 3-*a*, 4-*a*)	90,20	135,65
Tipo 45. — Tessuto a maglia « Pirenei » tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su telai circolari ad immagliatrici, base finezza 20/26 sassone. Peso medio per mq. gr. 325, con limite oscillazione peso del 10 %. Prodotto con: *legatura*: 40 % raion tipo 1 - *b e*, tit. 120/150 den., oppure 40 % raion tipo 1-*bis*, tit. 1/36 - 1/75000, oppure 40 % filato di fiocco tipo cotoniero, tit. 20/1 - 36/1; *trama*: « Pirenei » 60 % raion tipo 1 *b e*, tit. 200/450 den., ad uno o più capi (tit. massimo complessivo 900 den.)	61,20	92,05
Tipo 45-*a*. — Idem. — Prodotto con: *legatura*: 40 % raion tipo 1 - *b e*, tit. 120/150 den., oppure raion tipo 1-*bis*, tit. 1/36 - 1/75000, oppure 40 % filato di fiocco tipo cotoniero, tit. 20/1 - 36/1; *trama*: « Pirenei » 60 % filato di cardato tit. 1/12 - 1/14000 greggio (tipo 14) oppure 60 % filato pettinato laniero tit. 2/24 - 2/32 greggio (tipi 3-*a* - 4-*a*)	75,15	113 —

Note:

1) I tessuti nn. 39, 40, 41 possono essere prodotti con supplementare lavorazione di garzatura semplice. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita franco

fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 6 e di L. 9 il kg.

2) I tessuti tipo nn. 39, 40, 41 possono essere prodotti con supplementare lavorazione di garzatura doppia (imitazione pelliccia). In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 10 e di L. 15 al kg.

3) *Condizioni di vendita.* — Merce franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %. Imballo escluso.

(2491)

Riassunto del provvedimento P. 745 del 2 luglio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi delle confezioni prodotte con tessuto a maglia fabbricato su telai Raschel o con tessuto a maglia « Pirenei » - Categoria « I ».

Con provvedimento P. 745 del 2 luglio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue.

1. — I produttori di confezioni prodotte con tessuto a maglia fabbricato su telai Raschel o con tessuto a maglia « Pirenei » possono produrre per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente confezioni tipo aventi caratteristiche indicate nell'unita tabella, e conformi ai campioni ufficialmente approvati.

2. — I prezzi massimi di vendita delle confezioni tipo, da parte del produttore o del confezionista e da parte del dettagliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne della tabella unita, in corrispondenza alla descrizione di ciascun tipo. I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, pagamento a 10 giorni, imballo esterno escluso.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per tale fase di scambio.

Nel calcolo dei prezzi massimi di vendita dal produttore è stato tenuto conto dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dai produttori a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda confezioni tipo a prezzi inferiori a quelli massimi stabiliti, dovrà indicare — secondo le norme di cui al punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o all'artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 13 %.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — E' fatto obbligo al produttore di confezioni di cucire, nell'interno di ogni capo confezionato, ma in modo visibile al pubblico, una etichetta di tessuto sulla quale dovranno essere riportate, mediante tessitura o ad inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

a) ditta o ragione sociale e sede;
b) categoria e numero del tipo della confezione;
c) numero del tipo di tessuto impiegato;
d) peso e taglia della confezione;
e) prezzo di vendita al consumatore a capo.

6. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni vendute munite dell'etichetta contenente le indicazioni prescritte al precedente punto 5.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare sulle fatture di vendita tutte le indicazioni di cui al punto 5 ed aggiungere la dichiarazione che le stesse confezioni sono munite delle etichette contenenti le indicazioni prescritte al punto 5.

8. — E' fatto divieto di asportare le etichette o le indicazioni di cui al punto 5.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione delle confezioni tipo della categoria « I » dal n. 1 al n. 11 compreso e dei relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 31 agosto 1943-XXI, la fabbricazione delle confezioni suddette che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CONFEZIONI PRODOTTE CON TESSUTI A MAGLIA FABBRICATI SU TELAI RASCHEL E CON TESSUTI A MAGLIA « PIRENEI ».

CATEGORIA « I »	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica	al consumatore
	Lire per kg.	
Confezioni in tinta unita o fantasia, prodotte con tessuto fabbbricato su telai Raschel o telai Raschel a catena, tipo 39 o 41. Base camicetta da donna mezze maniche, misura 1ª. Peso gr. 135 per tessuto tipo 39 e gr. 260 per tessuto tipo 41, con limite oscillazione peso del 10 %.		
Tipo 46. — Confezioni per uomo e per donna.	95 —	133 —
Tipo 46-*a*. — Confezioni per bambini e neonati	104,50	146,30
Tipo 46-*b*. — Sciarpe	66,50	93,10
Confezioni in tinta unita o fantasia, prodotte con tessuto fabbricato su telai Raschel a catena, tipo 40 - base camicetta da donna mezze maniche, misura 1ª. Peso gr. 160, con limite oscillazione peso del 10 %.		
Tipo 47. — Confezioni per uomo e per donna	78,35	109,70
Tipo 47-*a*. — Confezioni per bambini e neonati	86,20	120,70
Confezioni eseguite a regola d'arte, prodotte con tessuto a maglia « doppia Pirenei », tipo 44.		
Tipo 48. — Sciarpe e copertine (di superficie non superiore a mq. 2), accuratamente rifinite con bordatura riportata in nastro od equivalente	139,50	195,30
Confezioni eseguite a regola d'arte, prodotte con tessuto a maglia « Pirenei » tipo 45.		
Tipo 49. — Confezioni per uomo e per donna, accuratamente modellate e rifinite con guarnizioni	137,05	191,85
Tipo 49-*a*. — Confezioni per bambini e neonati, accuratamente modellate e rifinite, con guarnizioni riportate o ricami	145,40	203,55
Tipo 49-*b*. — Sciarpe e copertine (di superficie non superiore a mq. 2) accuratamente rifinite, con bordatura riportata in nastro od equivalente	106,85	149,60
Confezioni eseguite a regola di arte, prodotte con tessuto a maglia « Pirenei » tipo 45-*A*.		
Tipo 50. — Confezioni per uomo e per donna, accuratamente modellate e rifinite con guarnizioni	156,15	218,60

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica	Prezzi massimi di vendita al consumatore
	Lire per kg.	
Tipo 50-*a*. — Confezioni per bambini e neonati, accuratamente modellate e rifinite con guarnizioni riportate o ricami	164,80	230,70
Tipo 50-*b*. — Sciarpe e copertine (di superficie non superiore a mq. 2) accuratamente rifinite con bordatura riportata in nastro od equivalente	123,75	173,25

Note:

1) Le confezioni tipo 46, 47 e relativi sottotipi possono essere prodotte con tessuti fabbricati con supplementare lavorazione di garzatura semplice. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita di	7,50	10,50
2) Le confezioni tipo 46, 47 e relativi sottotipi, possono essere prodotte con tessuti fabbricati con supplementare lavorazione di garzatura doppia (imitazione pelliccia). In tal caso è consentita una maggiorazione sui prezzi di vendita di	12,50	17,50
	Lire per metro lineare	
3) I prezzi di tutti i tipi e sottotipi sopra descritti, se con chiusura lampo, potranno essere maggiorati al massimo del costo del metraggio di chiusura lampo impiegata e della spesa di applicazione in misura non superiore:		
per chiusura lampo di metallo a	15 —	21 —
per chiusura lampo di materiale plastico a	25 —	35 —

4) Le caratteristiche delle confezioni tipo 49, 50 e relativi sottotipi, devono essere in relazione a quelle della vestaglia presa per base e che qui si riportano:

vestaglia da donna con maniche intere e con tasche riportate, eseguita a regola d'arte, con cuciture ornamentali a trapunto o altre lavorazioni equivalenti; con sostegni di rinforzo all'attaccatura superiore della manica e fettuccia di sostegno alle spalle; sagomatura al busto e alla vita; con orli ripiegati e fermati da cuciture; con nastrini interni di fermo alla vita; cordoncino o bottoni per guarnizioni e cintura esterna.

5) Le varie confezioni nei tipi sopra elencati devono corrispondere come lavorazione ai relativi campioni accettati dal Ministero delle corporazioni.

6) *Condizioni di vendita*. — Merce franco fabbrica, pagamento 10 giorni, netto, imballo esterno escluso.

(2490)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I[a] - PORTAFOGLIO

Per il giorno 19 luglio c. a. valgono i cambi del giorno 16 luglio

Media dei cambi e dei titoli del 20 luglio 1943-XXI - N. 134

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,69
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4 67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,55
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	73,95
Redimib. 3,50 % (1934)	65,575
Id. 5 % (1936)	90,225
Id. 4,75 % (1924)	494,25
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	97,20
Id. 5 % (1944)	98 —
Id. 5 % (1949)	79,90
Id. 5 % (15-2-50)	78,225
Id. 5 % (15-9-50)	76,90
Id. 5 % (15-4-51)	80,475

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.